



Regolamento 68

Imposta sugli autoveicoli

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto. Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Indice

1	In generale	5
1.1	Definizione del termine «autoveicolo»	5
1.2	Campo d'applicazione dell'imposta sugli autoveicoli	5
1.3	Autorità fiscale	6
1.4	Aliquota d'imposta	6
1.5	Diritto applicabile	6
2	Calcolo dell'imposta	6
2.1	In generale	6
2.2	Base di calcolo	6
3	Riscossione dell'imposta ed esenzione dall'imposta all'importazione	7
3.1	Oggetto dell'imposta	7
3.2	Persone soggette all'imposta	7
3.3	Indicazioni nella dichiarazione doganale	7
3.4	Determinazione dell'importatore ai sensi della LIAut	7
3.5	Particolarità relative alla base di calcolo	8
3.5.1	Autoveicoli non finiti o non in ordine di marcia/parti mancanti	8
3.5.1.1	Definizione di ordine di marcia	8
3.5.1.2	Procedura da seguire all'imposizione	8
3.5.2	Importazione di telai di autoveicolo con carrozzeria; dichiarazioni doganali separate/diversi importatori	9
3.5.3	Imposizione definitiva dopo l'importazione per vendita incerta	9
3.5.4	Imposizione all'importazione all'uscita da un DDA	9
3.6	Riscossione dell'imposta	9
3.7	Esenzioni	10
3.7.1	Panoramica sulle esenzioni	10
3.7.2	Spiegazioni relative alle esenzioni	10
3.7.2.1	Autoveicoli secondo la cifra 3.7.1 lettere a–d	10
3.7.2.2	Reimportazione come merci svizzere di ritorno	10
3.7.2.3	Carri con motore	11
3.7.2.4	Autoveicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante	11
3.7.2.5	Veicoli elettrici	11
3.7.2.6	Reimportazione dopo esportazione temporanea	11
3.7.2.7	Importazione temporanea	12
3.8	Rettifica dell'imposizione all'importazione	12
4	Riscossione dell'imposta ed esenzione dell'imposta al momento dell'importazione nell'enclave doganale svizzera	12
4.1	In generale	12
4.2	Oggetto dell'imposta	12
4.3	Persone soggette all'imposta	12
4.4	Dichiarazione fiscale	12
4.5	Particolarità della base di calcolo dell'imposta	12
4.6	Riscossione dell'imposta	13
4.7	Esenzione dall'imposta	13
5	Riscossione dell'imposta ed esenzione dall'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera	13
5.1	Definizioni per la fabbricazione in territorio svizzero	13
5.1.1	Fabbricazione	13
5.1.2	Fornitura	13
5.1.3	Uso proprio	14
5.1.4	Controprestazione	14
5.1.5	Valore normale (di mercato)	14
5.2	Oggetto dell'imposta	14
5.3	Persone soggette all'imposta	14
5.4	Registrazione quale fabbricante	14

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

5.5	Panoramica sull'obbligo di annuncio e sull'assoggettamento all'imposta	15
5.6	Obbligo di registrazione	15
5.7	Base di calcolo	16
5.8	Sorgere del credito fiscale	16
5.9	Dichiarazione fiscale.....	16
5.10	Riscossione dell'imposta	17
5.11	Interessi di mora	17
5.12	Esenzione dall'imposta	17
5.12.1	Fornitura o uso proprio di autoveicoli esenti da imposta all'importazione	17
5.12.2	Fornitura di autoveicoli esportati direttamente all'estero	17
5.13	Autoveicoli con cabina per conducente.....	18
5.14	Rapporto di perizia mod. 13.20 A in caso di fabbricazione in Svizzera	18
6	Riscossione posticipata dell'imposta	18
6.1	Riscossione posticipata a seguito di un'infrazione	18
6.2	Riscossione posticipata a seguito di un errore dell'autorità fiscale	18
6.3	Riscossione posticipata a seguito dell'aumento della controprestazione.....	19
7	Restituzione e condono dell'imposta	19
7.1	Restituzione d'ufficio.....	19
7.2	Restituzione a seguito della riduzione della controprestazione	19
7.3	Restituzione in caso di riesportazione (merci estere di ritorno)	19
7.4	Restituzione in caso di autoveicoli per invalidi	19
7.5	Altre restituzioni	20
7.6	Condono dell'imposta	20
7.7	Competenze per le restituzioni e i condoni	20
8	Ricorsi.....	20
9	Disposizioni penali	20
10	Informazioni	20
Allegato 1.....		21
Allegato 2.....		23
Allegato 3.....		24
Allegato 4.....		26

Elenco dei termini e delle abbreviazioni

Termine/abbreviazione	Significato
AFD	Amministrazione federale delle dogane
DC	Direzione di circondario
DDA	Deposito doganale aperto
DDAT	Dichiarazione doganale per l'ammissione temporanea
DPA	Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LCStr	Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione (RS 741.01).
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LIAut	Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (RS 641.51)
Mod.	Modulo
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OETV	Ordinanza del 19 giugno 1974 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
OIAut	Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (RS 641.511)
OTTP	Ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (RS 641.811)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'AFD
Tares	Tariffa doganale elettronica: www.tares.ch (allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane [LTD; RS 632.10]).
TCS	Touring Club Svizzera
UD	Ufficio doganale
VAR	Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Rispetto del genere

Se possibile e opportuno, il presente regolamento utilizza termini neutrali dal punto di vista del genere. Ove, per motivi di una migliore lettura, appare solo la forma maschile o femminile, essa è da intendersi valida anche per l'altro genere.

1 In generale

1.1 Definizione del termine «autoveicolo»

([art. 2 LIAut](#))

Per autoveicoli a tenore della LIAut s'intendono:

- a gli autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, conducente compreso, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.4010 e 8702.9030);
- b le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate nella lett. a), comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000–9060). Vi rientrano anche go-kart, ambulanze, autovetture funebri, camper, «snowmobile», slitta a motore, quad eccetera;
- c gli autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8704.2110, 8704.2120, 8704.3110, 8704.3120, 8704.9010 e 8704.9020).

La definizione di autoveicolo nella LIAut corrisponde ai testi legali della tariffa doganale. Relativamente all'imposta sugli autoveicoli, per la classificazione tariffale valgono pertanto anche le seguenti disposizioni:

- regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato;
- note, testi tariffali e [note esplicative della tariffa doganale](#);
- [decisioni relative alla classificazione di merci](#).

Per gli autoveicoli soggetti all'imposta, in Tares, nelle rispettive voci di tariffa, sono previsti appositi numeri convenzionali di statistica.

1.2 Campo d'applicazione dell'imposta sugli autoveicoli

([art. 1, 2 e 22 LIAut](#))

Tutti gli autoveicoli menzionati alla cifra 1.1 di norma sono soggette all'imposta sugli autoveicoli, a condizione che non sussista un motivo per l'esenzione dall'imposta (cfr. le cifre 3.7, 4.7 e 5.12). L'assoggettamento all'imposta sussiste indipendentemente dal fatto che un autoveicolo sia destinato a circolare o meno sulle strade pubbliche.

Non sono soggette all'imposta:

- le parti e gli accessori;
- gli autoveicoli diversi da quelli menzionati alla cifra 1.1, lettere a–c;
- i lavori di riparazione, di trasformazione e simili, con o senza impiego di materiale nuovo, sempre che non si tratti di una fabbricazione (vedi anche cifra 5.1.1);
- i telai di autoveicoli con cabina per conducente delle voci 8702–8704. Per contro, la carrozzatura di simili telai è considerata come fabbricazione in Svizzera, in applicazione delle rispettive disposizioni.

Il campo d'applicazione territoriale della legislazione sull'imposta sugli autoveicoli si estende a tutto il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali estere. L'imposta viene quindi riscossa anche nell'enclave doganale svizzera (vallate di Samnaun e Sampuoir), nel Principato del Liechtenstein e nel Comune di Büsingen. Nelle disposizioni qui appresso, detti territori sono designati «territorio svizzero».

1.3 Autorità fiscale

[\(art. 3 LIAut\)](#)

L'autorità fiscale è l'AFD. Essa esegue tutti i provvedimenti previsti dalla legge e impartisce tutte le istruzioni la cui emanazione non è espressamente riservata a un'altra autorità.

La sezione VAR dell'AFD è responsabile dell'applicazione della legge sull'imposizione degli autoveicoli all'interno dell'AFD.

All'importazione l'imposta è riscossa dagli UD competenti per l'imposizione di autoveicoli. La competenza per la riscossione dell'imposta sugli autoveicoli fabbricati in territorio svizzero è riservata solo agli UD designati dall'AFD (Allegato 4).

1.4 Aliquota d'imposta

[\(art. 13 LIAut\)](#)

L'aliquota d'imposta è del 4 per cento.

1.5 Diritto applicabile

[\(art. 7 LIAut\)](#)

La riscossione dell'imposta è disciplinata dalla legislazione doganale, a condizione che la LIAut non disponga altrimenti.

La LIAut non contiene alcuna disposizione in materia di procedura d'imposizione all'atto dell'importazione. Pertanto, le prescrizioni della legislazione doganale concernenti l'obbligo di presentazione, la presentazione in dogana e la dichiarazione fanno stato anche per la riscossione dell'imposta all'importazione.

Anche per l'importazione nell'enclave doganale svizzera nonché per la riscossione dell'imposta in Svizzera sono determinanti, salvo altre disposizioni, le prescrizioni doganali (p. es. determinazione degli autoveicoli soggetti all'imposta sulla base della classificazione tariffale).

2 Calcolo dell'imposta

[\(art. 24 e 30 LIAut\)](#)

2.1 In generale

L'imposta sugli autoveicoli è un'imposta a fase unica. Pertanto l'effetto di recupero come nel caso dell'IVA non esiste. Si attribuisce quindi grande importanza alla determinazione del valore imponibile.

Sia per l'importazione sia per la fabbricazione in Svizzera vale il principio dell'autodichiarazione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o all'imposta deve prendere tutti i provvedimenti necessari alla determinazione dell'imposta.

2.2 Base di calcolo

La base di calcolo corrisponde in vasta misura a quella applicata per il calcolo dell'IVA, ovvero in genere:

- alla controprestazione in caso di contatto di vendita o di commissione;
- al valore normale (valore di mercato) negli altri casi.

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

Nella base di calcolo vanno inclusi:

- l'eventuale importo di dazio riscosso sugli autoveicoli della voce di tariffa 8703;
- le spese accessorie (spese di trasporto, ecc.) sino al primo luogo di destinazione in Svizzera.

Non vanno incluse nella base di calcolo l'IVA estera e quella svizzera.

In caso di dubbi o se mancano indicazioni sul valore, l'autorità fiscale può stimare la base di calcolo secondo il proprio apprezzamento. Le pertinenti disposizioni del [R-69](#) sono applicabili per analogia.

Le particolarità della base di calcolo sono disciplinate alle cifre 3.5, 4.5 e Allegato 2.

3 Riscossione dell'imposta ed esenzione dall'imposta all'importazione

([art. 24 e 30 LIAut](#))

3.1 Oggetto dell'imposta

L'importazione di autoveicoli sul territorio svizzero è assoggettata all'imposta.

3.2 Persone soggette all'imposta

Le persone appartenenti alla cerchia dei debitori doganali (art. 70 LD) sono soggette al pagamento dell'imposta all'importazione di autoveicoli. È irrilevante quale ruolo la persona abbia al momento dell'importazione (p. es. fornitore, acquirente, proprietario, commerciante, consumatore).

3.3 Indicazioni nella dichiarazione doganale

Nella dichiarazione doganale per ogni linea tariffale va indicato il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS 660), il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS 001) nonché la quantità relativa ai tributi suppletivi (base di calcolo per l'imposta sugli autoveicoli).

Nel caso di dichiarazioni doganali comprendenti autoveicoli soggetti all'imposta e di autoveicoli che ne sono esenti, le spese accessorie devono essere per principio ripartite proporzionalmente sulle singole linee tariffali. Se vi si rinuncia, l'importo totale delle spese accessorie è aggiunto alla quantità relativa ai tributi suppletivi delle linee tariffali soggette all'imposta.

Il valore dell'autoveicolo dichiarato deve essere comprovato all'importazione con mezzi adeguati (p. es. fattura d'acquisto).

3.4 Determinazione dell'importatore ai sensi della LIAut

In linea di massima l'imposta viene riscossa sulla controprestazione che l'importatore ha pagato o deve pagare. L'importatore è colui che per proprio conto importa o fa importare l'autoveicolo nel territorio doganale svizzero.

L'importatore determinante ai fini della fissazione dell'imposta sugli autoveicoli non deve necessariamente corrispondere all'importatore indicato nella dichiarazione d'importazione. Quest'ultimo va definito secondo le spiegazioni del [R-69](#).

La dichiarazione d'adesione secondo la legislazione sull'IVA non ha, di conseguenza, alcuna influenza sulla riscossione dell'imposta sugli autoveicoli.

3.5 Particolarità relative alla base di calcolo

Oltre alle disposizioni della cifra 2, al momento dell'importazione valgono le seguenti particolarità per la base di calcolo.

3.5.1 Autoveicoli non finiti o non in ordine di marcia/parti mancanti

([art. 24 cpv. 5 LIAut](#))

3.5.1.1 Definizione di ordine di marcia

Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, o non in ordine di marcia, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti nonché aumentare le spese di montaggio o di manodopera. Se mancano dei pezzi necessari a garantire l'ordine di marcia dell'autoveicolo e se gli stessi non sono inclusi nella controprestazione, bisogna aumentare adeguatamente l'importo imponibile.

Sia nelle prescrizioni sulla circolazione stradale svizzere sia in quelle europee per «autoveicolo in ordine di marcia» si intende un autoveicolo che soddisfa le disposizioni per l'ammissione alla circolazione. Ciò significa che tutto l'equipaggiamento necessario per l'ammissione deve essere disponibile e in perfetto stato di funzionamento. In altre parole, l'autoveicolo deve essere in uno stato tale da permettere agli uffici cantonali della circolazione stradale di ammetterli per la circolazione. Fanno eccezione eventuali equipaggiamenti supplementari, che non devono essere necessariamente montati.

Le disposizioni relative alla sicurezza di funzionamento si basano sull'articolo 37 segg. OETV, che disciplina ad esempio le prescrizioni vigenti relative al dispositivo di propulsione, trasmissione, assi, sospensione, pneumatici, dispositivo di guida, freni o illuminazione.

Un autoveicolo che all'importazione ha i freni o i pneumatici completamente consumati non può quindi essere considerato in ordine di marcia.

Ai fini della sicurezza d'esercizio e pertanto dell'ordine di marcia non sono importanti tutte le caratteristiche di un autoveicolo non rilevanti per la sicurezza stradale o per l'ammissione alla circolazione (p. es. sedili posteriori mancanti, verniciatura sbiadita, interni usurati ecc.).

3.5.1.2 Procedura da seguire all'imposizione

L'ordine di marcia di un autoveicolo ai sensi della definizione precedente va valutato in ogni caso individualmente. Nel quadro dell'autodichiarazione spetta alla persona soggetta all'imposta fornire le indicazioni necessarie. A tale proposito i mezzi adeguati possono essere una stima dei costi affidabile eseguita da un garage specializzato oppure una perizia neutrale da parte di un centro tecnico del TCS.

Se al momento dell'importazione mancano le indicazioni sulle spese fino all'ordine di marcia e la persona soggetta all'imposta non ha già fatto valutare tali spese, l'imposizione va effettuata in maniera provvisoria (termine di tre anni). Nell'imposizione provvisoria il valore determinante per l'imposta sugli autoveicoli va aumentato in maniera adeguata. Al momento del disbrigo dell'imposizione provvisoria devono essere comprovate le spese effettive fino all'ordine di marcia.

Le ruote di scorta, le ruote d'emergenza e gli attrezzi fanno parte della controprestazione imponibile se sono importati o forniti con gli autoveicoli. Se mancano al momento dell'importazione o quando sorge l'obbligo di pagare l'imposta in Svizzera, si rinuncia ad aumentare il valore dell'autoveicolo. Gli attrezzi possono essere trattati separatamente, se figurano a parte sul giustificativo del valore.

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

Quanto precede non vale per l'importazione di autoveicoli da Paesi terzi (p. es. importazioni dirette dagli Stati Uniti contenenti parti funzionanti ammesse nel Paese di provenienza ma non in Svizzera (p. es. dispositivo di scappamento che non adempie alle normative svizzere sulle emissioni di gas di scarico). In tal caso i costi per la sostituzione delle parti estere non conformi non sono da prendere in considerazione per la fissazione del valore determinante ai fini dell'imposta sugli autoveicoli.

Regolamentazione d'eccezione per i «fai da te»

Se un autoveicolo non finito viene importato da una persona che esegue da sola (fai da te) tutti i lavori necessari per l'ordine di marcia ai fini dell'uso proprio dell'autoveicolo, le spese di manodopera vanno fissate a 10 franchi all'ora. Se è disponibile una stima credibile del tempo di lavoro e del valore delle parti necessarie, la base di calcolo può essere aumentata di conseguenza al momento dell'imposizione e si può rinunciare a un'imposizione provvisoria.

3.5.2 Importazione di telai di autoveicolo con carrozzeria; dichiarazioni doganali separate/diversi importatori

All'importazione i telai degli autoveicoli e le carrozzerie possono essere imposti separatamente per motivi legati all'IVA (ripartizione su varie persone giuridiche o fisiche). Non può essere invece ripartita l'imposta sugli autoveicoli. Di regola spetta all'acquirente del telaio dell'autoveicolo pagare l'imposta sugli autoveicoli (sulla controprestazione dell'intero autoveicolo).

3.5.3 Imposizione definitiva dopo l'importazione per vendita incerta

Al momento dell'imposizione definitiva all'importazione dopo DDAT (mod. 11.73 o 11.74) per la vendita incerta, la controprestazione che l'importatore deve pagare va presa in considerazione come base di calcolo per la riscossione dell'imposta. L'importatore è colui che importa o fa importare per proprio conto l'autoveicolo nel territorio doganale. La fornitura dell'autoveicolo da parte del titolare della DDAT all'acquirente generalmente avviene per conto dell'acquirente, che quindi è l'importatore dell'autoveicolo. Il calcolo dell'imposta si basa sulla controprestazione stabilita nel contratto d'acquisto.

Lo stesso vale al momento della contabilizzazione di una DDAT non annullata dopo la scadenza del termine di riesportazione.

3.5.4 Imposizione all'importazione all'uscita da un DDA

All'atto dell'imposizione all'importazione di autoveicoli all'uscita da un DDA, la controprestazione calcolata dal fornitore all'estero all'acquirente in Svizzera (in genere l'importatore generale di una marca) deve essere presa in considerazione come base di calcolo per la riscossione dell'imposta. Il margine risultante dalla vendita e dalla fornitura dell'autoveicolo in uscita da un DDA in Svizzera non è soggetto all'imposta.

3.6 Riscossione dell'imposta

Gli importi d'imposta fissati secondo la base di calcolo sono arrotondati alla stregua degli importi del dazio. Il credito fiscale sorge contemporaneamente con l'obbligazione doganale. Pertanto la riscossione dell'imposta avviene in base alle stesse disposizioni valide per la pretesa relativa all'obbligazione doganale.

L'imposta sugli autoveicoli pagata figura nella decisione d'imposizione dazio.

L'assoggettamento all'imposta termina con la riscossione della stessa. Se dopo l'imposizione dell'autoveicolo vengono fornite prestazioni di servizio supplementari (p. es. trasformazione di un autoveicolo imposto), i costi generati non sono soggetti all'imposta sugli autoveicoli.

3.7 Esenzioni

([art. 12 LIAut](#), [art. 1 OIAut](#))

3.7.1 Panoramica sulle esenzioni

All'importazione gli autoveicoli seguenti beneficiano dell'esenzione dall'imposta:

- a gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come masserizie di trasloco, corredi nuziali o oggetti ereditati (art. 14–16 OD);
- b gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari (art. 6 OD);
- c gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come veicoli per invalidi (art. 18 OD);
- d gli autoveicoli importati in franchigia di dazio come materiale bellico della Confederazione (art. 29 OD);
- e gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come merci svizzere di ritorno (art. 10 LD);
- f i carri con motore;
- g gli autoveicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante;
- h gli autoveicoli elettrici;
- i gli autoveicoli reimportati dopo l'esportazione temporanea;
- j gli autoveicoli importati temporaneamente.

3.7.2 Spiegazioni relative alle esenzioni

3.7.2.1 Autoveicoli secondo la cifra 3.7.1 lettere a–d

Per quanto concerne la procedura e le competenze in caso di esenzione da imposta giusta le lettere a–d fanno stato per analogia le disposizioni del D-18.

3.7.2.2 Reimportazione come merci svizzere di ritorno

Per gli autoveicoli in libera pratica interna esportati e poi reimportati, il trattamento relativo all'imposta sugli autoveicoli dipende esclusivamente dal fatto che possano o meno essere imposti in franchigia di dazio secondo l'articolo 10 LD. Pertanto si applicano le seguenti condizioni:

- l'autoveicolo deve essere reimportato intatto senza modifiche;
- se l'autoveicolo ritorna alla persona che lo ha esportato, non sussiste alcun termine per la reimportazione;
- se l'autoveicolo non ritorna alla persona che lo ha esportato, la reimportazione deve avvenire entro cinque anni dall'esportazione.

L'utilizzo di un autoveicolo nonché gli ordinari lavori di manutenzione non rappresentano alcuna modifica. Gli autoveicoli sui quali sono stati eseguiti dei lavori che vanno oltre quelli ordinari di manutenzione (p. es. modifiche utili a migliorare o cambiare la prestazione o le caratteristiche di guida o il design ottico e acustico [tuning]), non sono più considerati come autoveicoli senza modifiche.

Riassumendo, vale quanto segue:

Importazione in franchigia di dazio come merci di ritorno conformemente all'articolo 10 LG?

- Sì: → esenzione dall'imposta sugli autoveicoli
- No: → assoggettamento all'imposta

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

Il fatto che un autoveicolo, in un momento qualsiasi, sia stato immatricolato in Svizzera, non fa scattare l'esenzione dall'imposta sugli autoveicoli.

L'osservanza delle condizioni sopra menzionate deve essere adeguatamente comprovata. L'obbligo di fornire la prova spetta al contribuente.

3.7.2.3 Carri con motore

Sono esonerati dall'imposta i carri con motore di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera g OETV. Si tratta di autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, che non sono costruiti per il trasporto di persone (anche per il traino di rimorchi)¹.

3.7.2.4 Autoveicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante

Vi rientrano in particolare i camper pesanti e le berline blindate con 9 posti a sedere o meno. Il peso totale è il peso massimo determinante per l'immatricolazione (art. 7 cpv. 4 OETV). Il detentore dell'autoveicolo può modificarne il peso totale massimo ammesso (art. 9 cpv. 3^{bis} LCStr). Se al momento dell'imposizione non è chiaro se un autoveicolo è ammesso con un peso massimo superiore a 3500 kg, l'imposizione va effettuata in maniera provvisoria (con garanzia dell'imposta sugli autoveicoli).

Importante: le ambulanze rientrano nella voce di tariffa 8703. Dato che questi autoveicoli sono esenti dall'obbligo della tassa sul traffico pesante (art. 3 cpv. 1 lett. b OTTP), sono soggetti all'imposta sugli autoveicoli in ogni caso e senza tener conto del loro peso totale massimo.

Per i camper e altre autovetture con al massimo 9 posti a sedere nonché per gli autoveicoli non finiti, in parte con carrozzeria, che finiti potrebbero essere soggetti alla tassa sul traffico pesante, vanno osservate le disposizioni particolari nell'Allegato 1.

3.7.2.5 Veicoli elettrici

Si tratta di autoveicoli azionati esclusivamente con energia elettrica. Il genere della fonte energetica (p.es. accumulatori o cellule solari) è irrilevante. I cosiddetti autoveicoli ibridi² sono invece soggetti all'imposta (fanno eccezione gli autoveicoli elettrici con «range extender» o estensore di autonomia³).

3.7.2.6 Reimportazione dopo esportazione temporanea

Gli autoveicoli provenienti dalla libera pratica interna, esportati **temporaneamente** con o senza certificato doganale, possono essere reimportati in esenzione da imposta. Il motivo dell'esportazione temporanea (p.es. impiego, riparazione, perfezionamento) è irrilevante. Occorre però osservare quanto segue:

¹ Nota: non tutti i «carri con motore» ai sensi dell'OETV sono degli autoveicoli della voce di tariffa 8704. Per la classificazione di tali autoveicoli possono entrare in considerazione anche le voci 8701 e 8709.

² Il sistema a propulsione ibrida prevede la coesistenza di un motore a combustione e di un motore elettrico per l'azionamento di un autoveicolo. I motori possono fornire potenza motrice da soli o in combinazione.

³ Di regola si tratta di un piccolo impianto per la produzione di energia elettrica azionato a benzina (generatore), che ricarica la batteria in caso di necessità. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) classifica gli autoveicoli dotati di range extender nella categoria degli autoveicoli a propulsione elettrica pura. Ciò significa che il motore di propulsione è completamente elettrico, mentre il motore a combustione serve soltanto ad azionare il generatore.

La trasformazione all'estero di un autoveicolo non soggetto all'imposta (p.es. di un telaio con cabina per conducente o di un autofurgone del peso unitario superiore a 1600 kg) in un autoveicolo soggetto all'imposta (p.es. un camper) è considerata fabbricazione. Alla reimportazione tali autoveicoli sono soggetti come un tutto all'imposta.

3.7.2.7 Importazione temporanea

Se un autoveicolo imposto per l'ammissione temporanea o il perfezionamento attivo, con o senza certificato doganale, viene riesportato osservando le condizioni della legislazione doganale, l'obbligo di pagare l'imposta all'importazione decade. L'imposizione si fonda sulle prescrizioni del D-13.

3.8 Rettifica dell'imposizione all'importazione

Ai sensi dell'articolo 34 LD in combinato disposto con l'articolo 7 LIAut, entro 30 giorni dal momento in cui l'autoveicolo non è più sotto la custodia dell'AFD la persona soggetta all'imposta può presentare all'UD competente una domanda di modifica dell'imposizione.

L'UD accoglie la domanda se la persona soggetta all'imposta prova che le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempiute al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale e l'autoveicolo nel frattempo non è stato modificato.

4 Riscossione dell'imposta ed esenzione dell'imposta al momento dell'importazione nell'enclave doganale svizzera

([art. 9, 22-24 LIAut](#); [art. 5 OIAut](#))

4.1 In generale

Dal punto di vista del diritto fiscale l'enclave doganale svizzera fa parte del territorio nazionale svizzero. L'importazione diretta di autoveicoli in detta enclave è pertanto soggetta all'imposta (ma non al pagamento del dazio d'importazione e dell'IVA).

4.2 Oggetto dell'imposta

L'importazione di autoveicoli nell'enclave doganale svizzera è soggetta all'imposta.

4.3 Persone soggette all'imposta

All'importazione di autoveicoli nell'enclave doganale svizzera è soggetto all'imposta chi vi trasporta o vi fa trasportare autoveicoli non imposti.

4.4 Dichiarazione fiscale

Gli autoveicoli non imposti destinati all'importazione nell'enclave doganale svizzera devono essere portati nel regime di transito presso l'UD di Campocologno, suddivisione di Martina. Al più tardi il primo giorno feriale che segue quello dell'importazione nell'enclave doganale svizzera, la persona soggetta all'imposta deve consegnare all'UD una dichiarazione d'imposta sugli autoveicoli mod. [54.00](#).

La dichiarazione d'imposta sugli autoveicoli deve essere inoltrata indipendentemente dal fatto che un autoveicolo sia assoggettato o meno all'imposta.

All'importazione nell'enclave doganale svizzera il valore dell'autoveicolo dichiarato deve essere comprovato con mezzi adeguati (p. es. fattura di vendita).

4.5 Particolarità della base di calcolo dell'imposta

Al momento dell'importazione nell'enclave doganale svizzera, le disposizioni di cui alle cifre 3.4 e 3.5 sono applicabili per analogia.

4.6 Riscossione dell'imposta

Dopo l'accettazione della dichiarazione fiscale, l'UD invia alla persona soggetta all'imposta una decisione d'imposizione mod. 54.05 corredata di fattura o bollettino di versamento. Il termine di pagamento è di 30 giorni. Il credito fiscale può essere saldato anche mediante il conto PCD dell'AFD⁴ oppure mediante i mezzi di pagamento da essa autorizzati.

L'assoggettamento all'imposta termina con la riscossione della stessa. Se dopo l'imposizione dell'autoveicolo vengono fornite prestazioni di servizio supplementari (p. es. trasformazione di un autoveicolo imposto), i costi generati non sono soggetti all'imposta sugli autoveicoli.

4.7 Esenzione dall'imposta

([art. 12 LIAut](#); [art. 1 OIAut](#))

Per l'esenzione dall'imposta al momento dell'importazione nell'enclave doganale svizzera, le disposizioni di cui alle cifre 3.7.1 e 3.7.2 sono applicabili per analogia.

5 Riscossione dell'imposta ed esenzione dall'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera

([art. 9, 14–18 LIAut](#); [art. 3, 4 OIAut](#))

5.1 Definizioni per la fabbricazione in territorio svizzero

5.1.1 Fabbricazione

Per fabbricazione si intende:

- l'assemblaggio di autoveicoli a partire da parti o insiemi di parti, vale a dire la fabbricazione propriamente detta di automobili;
- la carrozzatura di telai, p. es. il montaggio di un cassone su un telaio con cabina;
- la trasformazione di autoveicoli non soggetti all'imposta in autoveicoli soggetti all'imposta, p. es. quella di un autofurgone del peso unitario di oltre 1600 chilogrammi della voce di tariffa 8704 in un camper della voce di tariffa 8703.

Non sono considerati fabbricazione il semplice montaggio di parti mancanti necessarie all'ordine di marcia (p. es. il montaggio del motore, di ruote o di una batteria), la riparazione e i lavori di verniciatura.

Per equiparare l'importazione e la fabbricazione in territorio svizzero, l'imposta è per principio riscossa su ogni genere di fabbricazione, anche quella non professionale.

5.1.2 Fornitura

La fornitura comprende tutti i processi di cessione a terzi di un autoveicolo da parte di un fabbricante. Vi rientrano in particolare:

- la fornitura di un autoveicolo nell'ambito di un contratto di vendita o di commissione;
- la consegna di un autoveicolo in virtù di un contratto che ne prevede il noleggio durante un determinato periodo o la vendita rateale con la clausola che la proprietà è acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata (contratti di compravendita e di commissione);
- la cessione di un autoveicolo per l'uso o l'usufrutto (contratto di noleggio);

⁴ La documentazione può essere scaricata da [Internet](#).

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

- l'alienazione a titolo gratuito, vale a dire soprattutto la cessione in regalo di un autoveicolo.

Ciò interessa tuttavia solo la prima cessione di un autoveicolo. Il commercio delle occasioni ad opera dei fabbricanti non soggiace all'imposta.

Non è considerata una fornitura la consegna di un autoveicolo fabbricato per conto di terzi al committente, che in questo caso è considerato fabbricante (cfr. anche cifra 5.7).

5.1.3 Uso proprio

L'uso proprio quale fatto costitutivo dell'imposta impedisce che i fabbricanti godano di vantaggi fiscali rispetto ad altre persone se non avviene alcuna fornitura. Ciò concerne in particolare gli autoveicoli che non sono venduti. Il genere d'impiego concreto è irrilevante. Si tratta in particolare:

- dell'impiego per scopi aziendali. Vi rientrano gli autoveicoli di prova e di dimostrazione. Sono inoltre soggette all'imposta anche le auto da corsa impiegate a tale scopo dal fabbricante;
- dell'impiego per uso privato del fabbricante o del suo personale.

5.1.4 Controprestazione

Nel quadro di un contratto di alienazione o di commissione la controprestazione costituisce la base di calcolo per l'imposta. Solo quando l'importo della controprestazione è stato stabilito è possibile determinare l'importo dell'imposta. Fa parte della controprestazione la totalità delle prestazioni che il destinatario della fornitura o un terzo in sua vece deve fornire al contraente per l'autoveicolo finito (escl. l'IVA eventualmente fatturata e l'imposta sugli autoveicoli).

5.1.5 Valore normale (di mercato)

Se la fornitura non si basa su un contratto di vendita o di commissione, ovvero non vi è una fornitura dietro controprestazione per l'autoveicolo finito, l'imposta è calcolata sul valore normale. In questo caso è determinante il prezzo di mercato dell'autoveicolo finito che sarebbe fatturato a un terzo indipendente (escl. IVA e imposta sugli autoveicoli).

5.2 Oggetto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta la fornitura e l'uso proprio di autoveicoli fabbricati sul territorio svizzero.

5.3 Persone soggette all'imposta

Per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera sono soggetti all'imposta i fabbricanti. È considerata fabbricante la persona per conto e rischio della quale viene fabbricato un autoveicolo. È quindi soggetta all'imposta:

- a la persona che esegue personalmente i lavori considerati di fabbricazione, se l'autoveicolo al momento della fabbricazione si trova in suo possesso;
- b la persona che commissiona i lavori considerati di fabbricazione, se l'autoveicolo al momento della fabbricazione si trova in suo possesso.

5.4 Registrazione quale fabbricante

I fabbricanti **professionisti** devono annunciarsi spontaneamente e per scritto alla sezione VAR dell'AFD ai fini della registrazione. In Internet, a tale scopo, è a disposizione il modulo [54.15](#). L'AFD assegna un numero al fabbricante registrato e lo attribuisce ad un UD.

Regolamento 68 – 1° aprile 2020


Per i fabbricanti **non professionisti** ai sensi della cifra 5.3 l'obbligo di annuncio decade. Essi devono inoltrare la dichiarazione d'imposta sugli autoveicoli (mod. [54.00](#)) direttamente a un UD competente per la riscossione dell'imposta conformemente all'Allegato 4.

Sono considerati fabbricanti non professionisti ad esempio coloro che fabbricano autoveicoli assoggettati all'imposta a livello amatoriale oppure un privato che incarica una carrozzeria di trasformare il proprio autoveicolo non assoggettato all'imposta in un autoveicolo assoggettato all'imposta.

5.5 Panoramica sull'obbligo di annuncio e sull'assoggettamento all'imposta

Importazione di autoveicoli non assoggettati all'imposta con successiva trasformazione, in Svizzera, in autoveicoli assoggettati all'imposta.

- A Proprietario dell'autoveicolo: carrozzeria, trasformazione eseguita dalla carrozzeria stessa e rivendita al cliente;
- B Proprietario dell'autoveicolo: commerciante, trasformazione eseguita da una carrozzeria e rivendita al cliente;
- C Proprietario dell'autoveicolo: privato, trasformazione eseguita da una carrozzeria o dal privato stesso;



In caso di altre combinazioni qui non elencate, l'obbligo di registrazione e l'assoggettamento all'imposta sono da decidere per analogia.

5.6 Obbligo di registrazione

Le persone soggette all'imposta hanno l'obbligo di registrare tutte le operazioni importanti e di conservare per almeno dieci anni la documentazione relativa a:

- produzione;
- movimenti (entrate, uscite forniture, uso proprio);
- scorte;
- prezzi e valori.

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

Le persone soggette all'imposta registrate devono presentare all'UD competente, ogni tre mesi ed entro il giorno 15 del mese successivo, un rapporto utilizzando il mod. [54.10](#).

5.7 Base di calcolo

L'imposta è riscossa:

- a sulla controprestazione conformemente alla cifra 5.1.4, per la fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione;
- b sul valore normale (valore di mercato) conformemente alla cifra 5.1.5, in tutti gli altri casi.

Se il fabbricante fa eseguire a terzi (p. es. subappaltatori) parte dei lavori considerati di fabbricazione, deve includere nella base di calcolo i rispettivi costi.

Se una persona fabbrica un autoveicolo a livello amatoriale, i costi di lavoro sono da fissare a 10 franchi all'ora. Il valore dei materiali impiegati per la fabbricazione va comprovato su richiesta dell'UD.

Gli esempi per la determinazione della base di calcolo in caso di fabbricazione sono a disposizione nell'Allegato 2.

5.8 Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge:

- in caso di fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione, al momento della sua esecuzione, per esempio quando il fabbricante consegna l'autoveicolo al cliente;
- in caso di uso proprio, al momento in cui esso ha inizio, per esempio quando il fabbricante fa immatricolare l'autoveicolo a proprio nome.

Il credito fiscale non sorge finché il fabbricante custodisce in deposito e senza farne uso un autoveicolo finito soggetto all'imposta.

Il credito fiscale non sorge nonché nei casi in cui la persona che ha eseguito i lavori considerati di fabbricazione per conto di terzi consegna l'autoveicolo fabbricato interamente o in parte al committente. Dato che in tal caso il committente è considerato fabbricante, il credito fiscale sorge generalmente al momento dell'immatricolazione dell'autoveicolo a suo nome (uso proprio). A titolo di aiuto per il cliente, la persona che ha eseguito i lavori, al momento della consegna dell'autoveicolo deve far presente al committente l'assoggettamento all'imposta per il lavoro a cottimo mediante la seguente indicazione sulla fattura:

I lavori fatturati sono considerati lavori di fabbricazione ai sensi della legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (RS 641.51) e sono assoggettati all'imposta sugli autoveicoli. L'autoveicolo deve essere dichiarato per l'imposizione presso un ufficio doganale competente (vedi regolamento 68 sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane).

In tal caso il credito fiscale sorge nel momento in cui il committente immatricola l'autoveicolo a suo nome (uso proprio) o lo rivende e consegna a terzi.

5.9 Dichiarazione fiscale

Al più tardi il primo giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale la persona soggetta all'imposta deve consegnare all'UD competente (Allegato 4) una dichiarazione d'imposta sugli autoveicoli mod. [54.00](#) (per posta o allo sportello)

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

La dichiarazione d'imposta sugli autoveicoli deve essere inoltrata indipendentemente dal fatto che un autoveicolo sia assoggettato o meno all'imposta.

La dichiarazione fiscale è vincolante per chi l'ha compilata; essa serve per fissare l'importo dell'imposta. Resta salvo il risultato del controllo ufficiale.

Unitamente alla dichiarazione fiscale bisogna presentare all'UD una prova del valore.

5.10 Riscossione dell'imposta

Per la procedura di riscossione dell'imposta si applicano per analogia le disposizioni di cui alla cifra 4.6.

L'assoggettamento all'imposta termina con la riscossione della stessa. Se dopo l'imposizione dell'autoveicolo vengono fornite prestazioni di servizio supplementari, i costi generati non sono soggetti all'imposta sugli autoveicoli.

5.11 Interessi di mora

[\(art. 17 cpv. 3 LIAut; ordinanza del DFF sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli\)](#)

In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione o nel pagamento è dovuto un interesse di mora del 5 per cento. Le opposizioni e i ricorsi contro le decisioni concernenti la determinazione dell'imposta non sospendono l'inizio dell'assoggettamento all'interesse. Contrariamente all'importazione, l'interesse di mora in caso di fabbricazione in Svizzera è riscosso già a partire da un interesse di 0.05 franchi.

5.12 Esenzione dall'imposta

[\(art. 12 LIAut; art. 1 OIAut\)](#)

In caso di fabbricazione in Svizzera, per gli autoveicoli qui di seguito sono previste esenzioni dall'imposta.

5.12.1 Fornitura o uso proprio di autoveicoli esenti da imposta all'importazione

Se in Svizzera vengono fabbricati autoveicoli che all'importazione sarebbero esenti dall'imposta, questi autoveicoli non sono soggetti all'imposta (cfr. cifra 3.7.1 lettere b–d, f–g nonché le relative spiegazioni).

5.12.2 Fornitura di autoveicoli esportati direttamente all'estero

Si tratta di un'esportazione diretta quando l'autoveicolo, immediatamente dopo la fabbricazione in Svizzera, viene esportato. Per esportazione diretta a tenore di questa disposizione s'intende che tra il momento della fornitura in Svizzera e l'esportazione, l'autoveicolo non è stato utilizzato in Svizzera né è stato oggetto di una fornitura ulteriore a destinazione di un altro luogo in territorio svizzero. Prima dell'esportazione l'autoveicolo può però subire delle lavorazioni in Svizzera da parte di mandatari dell'acquirente.

Non è considerata utilizzo la messa in circolazione ai fini dell'esportazione dell'autoveicolo sulle proprie ruote, sempre che la stessa avvenga entro 48 ore dal rilascio della licenza di circolazione. Negli altri casi la fornitura in territorio svizzero di autoveicoli non imposti è esclusa.

La persona soggetta all'imposta deve fornire la prova dell'avvenuta esportazione dell'autoveicolo mediante un'attestazione doganale. Sono riconosciuti come documenti giustificativi:

- decisione d'imposizione all'esportazione (e-dec);
- certificato doganale d'esportazione (NCTS);

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

- dichiarazione doganale per l'ammissione temporanea all'estero, scaduta, non scaricata (mod. 11.73).

Importante: la fornitura dal territorio doganale a destinazione dell'enclave doganale svizzera costituisce un'esportazione sia dal punto di vista doganale sia da quello dell'imposta sul valore aggiunto. Per quanto concerne l'imposta sugli autoveicoli, si tratta invece di una fornitura su territorio svizzero che non dà diritto all'esenzione dall'imposta.

5.13 Autoveicoli con cabina per conducente

I telai di autoveicoli con cabina per conducente delle voci 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.9030, 8704.2110, 8704.2120, 8704.3110, 8704.3120, 8704.9010 e 8704.9020 possono essere importati in esenzione da imposta. La carrozzatura di tali telai è considerata come fabbricazione in territorio svizzero. Nella misura in cui l'autoveicolo finito costituisce un autoveicolo soggetto all'imposta (p. es. un autofurgone con peso unitario di al massimo 1600 kg), in caso di fornitura o uso proprio è soggetto all'imposta secondo le disposizioni relative alla fabbricazione in Svizzera.

5.14 Rapporto di perizia mod. 13.20 A in caso di fabbricazione in Svizzera

Per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera con un peso totale non eccedente i 3500 kg, l'UD competente per la riscossione dell'imposta conformemente all'allegato 5 rilascia, su richiesta, un rapporto di perizia (mod. 13.20 A; analogamente alla rubrica «dati supplementari» in Tares).

Per i telai con cabina carrozzati in Svizzera non viene rilasciato un nuovo modulo 13.20 A, dato che ne è già stato emesso uno al momento dell'importazione.

6 Riscossione posticipata dell'imposta

Se un importo d'imposta dovuto non è stato fissato o è stato fissato troppo basso oppure è stato fissato un importo troppo alto per la restituzione, l'autorità fiscale riscuote a posteriori la somma mancante.

Non costituiscono riscossioni posticipate le rettifiche di errori manifesti (p. es. errore di rilevamento dei dati della dichiarazione doganale o calcolo sbagliato dei tributi a causa di un errore nel sistema) effettuate dall'UD d'intesa con la persona soggetta all'imposta.

6.1 Riscossione posticipata a seguito di un'infrazione

[\(DPA\)](#)

Se l'autorità fiscale constata che per effetto di un'infrazione un'imposta a torto non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, la riscuote a posteriori sulla base dell'articolo 12 DPA. Il credito fiscale si prescrive dopo 10 o 15 anni.

Ciò è il caso, per esempio, quando alla base vi è l'imposizione di una dichiarazione errata. Da un punto di vista oggettivo ciò rappresenta un'infrazione alla DPA.

6.2 Riscossione posticipata a seguito di un errore dell'autorità fiscale

[\(art. 19 cpv. 1 LIAut\)](#)

Si è in presenza di un errore quando l'AFD, all'atto della determinazione dell'imposta o dell'importo della restituzione, ha commesso un errore, nonostante disponesse di tutti i documenti necessari per l'esatta determinazione o restituzione dell'imposta. L'errore deve quindi

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

riferirsi a un fatto determinante per la fissazione dell'imposta. Esso può però consistere anche in una valutazione giuridica inesatta. Non basta però che l'autorità fiscale cambi semplicemente opinione nella valutazione di disposizioni giuridiche.

Il termine di riscossione posticipata è di un anno a contare dalla data della determinazione dell'imposta. Si tratta di un termine di perenzione che, contrariamente a un termine di prescrizione, non può essere interrotto.

6.3 Riscossione posticipata a seguito dell'aumento della controprestazione

[\(art. 2 OIAut\)](#)

L'imposta sugli autoveicoli viene riscossa a posteriori se la controprestazione utilizzata come base di calcolo viene aumentata entro un anno. Determinante per l'interpretazione del termine «entro un anno» è il periodo tra la data della decisione d'imposizione e la data del giustificativo di riscossione posticipata. Anziché la data della decisione d'imposizione, per il calcolo del termine di un anno il richiedente può utilizzare anche la data di accettazione della dichiarazione d'importazione.

Le disposizioni dettagliate sono contenute nell'Allegato 3.

7 Restituzione e condono dell'imposta

7.1 Restituzione d'ufficio

[\(art. 19 cpv. 2 LIAut\)](#)

Se, entro il termine di un anno, un controllo a posteriori dell'imposizione rivela che l'imposta è stata riscossa a torto, in tutto o in parte, l'importo pagato in eccedenza viene restituito d'ufficio.

7.2 Restituzione a seguito della riduzione della controprestazione

[\(art. 2 OIAut\)](#)

La restituzione dell'imposta sugli autoveicoli è possibile solo se la controprestazione utilizzata come base di calcolo viene modificata entro un anno. Determinante per l'interpretazione del termine «entro un anno» è il periodo tra la data della decisione d'imposizione e la data del giustificativo di accredito. Anziché la data della decisione d'imposizione, per il calcolo del termine di un anno il richiedente può utilizzare anche la data di accettazione della dichiarazione d'importazione.

Le disposizioni dettagliate sono contenute nell'Allegato 3.

7.3 Restituzione in caso di riesportazione (merci estere di ritorno)

La LIAut non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione dell'imposta riscossa all'importazione. Il diritto alla restituzione sorge pertanto solo se sono adempite le condizioni della legislazione doganale sulle merci di ritorno (art. 11 LD). Le relative prescrizioni sono applicabili per analogia anche alla restituzione dell'imposta sugli autoveicoli.

7.4 Restituzione in caso di autoveicoli per invalidi

[\(art. 12 cpv. 1 lett. a n. 2 OIAut\)](#)

Il diritto alla restituzione può essere rivendicato solo se sono adempite le condizioni della legislazione doganale disciplinanti il trattamento degli autoveicoli per invalidi (art. 8 cpv. 2 lett. e LD, art. 18 OD).

7.5 Altre restituzioni

Altre restituzioni sono possibili mediante ricorso (cfr. cifra 8).

7.6 Condono dell'imposta

([art. 21 LIAut](#))

L'imposta può essere condonata integralmente o parzialmente entro un anno dalla data della fissazione dell'imposta se una riscossione posticipata costituisce un onere eccessivo per la persona soggetta all'imposta o se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dell'imposta, la riscossione costituisce un rigore particolare.

7.7 Competenze per le restituzioni e i condoni

Vedi Allegato 4

8 Ricorsi

([art. 33 LIAut](#))

La procedura di ricorso corrisponde in grandi linee a quella disciplinante i ricorsi in materia doganale:

- le decisioni degli UD possono essere impugnate mediante ricorso da presentare alla DC competente entro 60 giorni;
- le decisioni di prima istanza delle DC possono essere impugnate mediante ricorso da presentare all'AFD, 3003 Berna entro 30 giorni.

Le decisioni su ricorso delle DC e dell'AFD a Berna possono essere impugnate mediante ricorso da presentare al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni.

9 Disposizioni penali

([art. 36–40 LIAut](#))

La LIAut contiene disposizioni penali proprie. Secondo queste ultime chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottragga o comprometta l'imposta è punito con una multa sino al quintuplo dell'imposta in questione. In caso di circostanze aggravanti (il reclutamento di più persone per commettere un'infrazione oppure le infrazioni commesse per mestiere o abitualmente) il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La ricettazione fiscale è punita secondo la pena applicabile all'autore dell'infrazione (art. 37 LIAut).

10 Informazioni

La centrale d'informazione della dogana rilascia informazioni in merito all'imposta sugli auto-veicoli (tel. 058 467 15 15; [modulo di contatto](#)).

Disposizioni particolari per camper e altre autovetture con al massimo 9 posti a sedere

I camper e le altre autovetture per il trasporto di 9 persone al massimo (compreso il conducente) sono classificati come autovetture alle voci di tariffa 8703.1000 – 8703.9030, indipendentemente dal loro peso, e soggiacciono pertanto alla LIAut. Se il peso totale supera i 3500 kg, i camper sono soggetti alla tassa sul traffico pesante e quindi esenti dall'imposta. Si è così voluto evitare una doppia imposizione dello stesso autoveicolo.

Il peso totale massimo autorizzato è un concetto del diritto sulla circolazione ed è definito nell'articolo 7 OETV. Nella fattispecie si tratta del **peso determinante per l'ammissione** e non deve essere confuso con il «peso garantito», ovvero il peso massimo ammesso tecnicamente. Lo stesso vale per l'espressione di diritto doganale «peso unitario» e per il peso lordo (= peso soggetto a dazio) determinante per il calcolo del dazio. Di conseguenza, per poter stabilire se un autoveicolo è soggetto all'imposta sugli autoveicoli o meno, deve essere chiaro con quale peso totale l'autoveicolo viene immatricolato. Informazione di cui normalmente si viene a conoscenza solo al momento della messa in circolazione dell'autoveicolo. Per questa ragione, in caso di dubbio, è necessaria un'imposizione provvisoria. La licenza di circolazione rilasciata all'immatricolazione costituisce una valida prova.

Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3^{bis} LCStr, il peso totale massimo ammesso di un autoveicolo a motore può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio di detentore (aumento o riduzione del peso).

Ai fini di un trattamento alla pari di tutte le persone soggette all'imposta, per l'imposizione dei camper e delle altre autovetture con al massimo 9 posti a sedere valgono le disposizioni che seguono.

- L'autoveicolo viene dichiarato con imposta sugli autoveicoli (numero convenzionale di statistica 911):
l'imposta sugli autoveicoli deve essere determinata in via definitiva come da richiesta.
- Il peso unitario supera i 3250 kg e viene richiesta l'esenzione dall'imposta (numero convenzionale di statistica 921, peso totale superiore a 3500 kg):
l'autoveicolo può essere definitivamente imposto in esenzione. Il peso unitario deve invece essere determinato correttamente (cfr. nota svizzera 1 del capitolo 87 della tariffa doganale e le relative note esplicative svizzere).
- Il peso unitario è di 3250 kg o meno e viene richiesta l'esenzione dall'imposta (numero convenzionale di statistica 921, peso totale superiore a 3500 kg):
l'autoveicolo deve essere imposto provvisoriamente e l'imposta sugli autoveicoli garantita. Motivo: manca la prova per l'esenzione dall'imposta sugli autoveicoli. Il termine è di tre anni. Conclusione dell'imposizione provvisoria (senza emolumento) e restituzione dell'imposta sugli autoveicoli garantita dietro presentazione della licenza di circolazione (peso massimo superiore a 3500 kg).

Restituzione dell'imposta

La restituzione dell'imposta fissata definitivamente va richiesta mediante procedura di rettifica o di ricorso (cfr. cifra 3.8 o 8), in particolare anche quando un camper viene imposto erroneamente come autoveicolo abitabile leggero, ma è stato immatricolato come autoveicolo abitabile con un peso massimo superiore a 3500 kg.

Riscossione posticipata dell'imposta

Per la riscossione posticipata dell'imposta si applica in genere la cifra 6. L'imposta viene riscossa a posteriori in particolare anche nel caso in cui il peso totale dell'autoveicolo, entro un anno dall'imposizione in esenzione o dopo la restituzione dell'imposta, viene abbassato a un massimo di 3500 kg.

Disposizioni particolari per autoveicoli non finiti, parzialmente carrozzati, i quali finiti potrebbero essere soggetti alla tassa sul traffico pesante

Le spiegazioni seguenti concernono gli autoveicoli parzialmente carrozzati della voce di tariffa 8704, eventualmente anche quelli della voce di tariffa 8702. Esse disciplinano il trattamento dal punto di vista dell'imposta sugli autoveicoli di questo genere di autoveicoli, per i quali al momento dell'imposizione all'importazione non è chiaro se una volta ultimati il loro peso unitario supera i 1600 kg e quindi sono esentati dall'imposta.

Esempio concreto

Autoveicolo non carrozzato nella parte posteriore (veicolo con pianale di carico aperto) della voce di tariffa 8704, costituito essenzialmente da un telaio con quattro ruote, da una cabina chiusa per conducente e passeggero (con porte e sedili, ma **senza parete posteriore** al momento dell'importazione) a fabbricazione ultimata, da una superficie dietro alla cabina (pianale della carrozzeria ancora mancante) e da copriruote per le ruote posteriori; autoveicolo diesel.

Salvo la parete posteriore mancante della cabina, l'autoveicolo è dotato di tutti gli elementi necessari per garantire l'ordine di marcia. Non si tratta di un telaio di autoveicolo con cabina per conducente secondo la nota 3 del capitolo 87 della tariffa doganale, bensì di un autoveicolo parzialmente carrozzato e incompleto.

Per quanto concerne l'imposta sugli autoveicoli, **al momento dell'imposizione all'importazione** per gli autoveicoli di questo genere valgono le disposizioni qui di seguito (ove necessario effettuando i relativi chiarimenti presso le persone soggette all'obbligo di dichiarazione).

- L'autoveicolo incompleto, parzialmente carrozzato, presenta un peso unitario superiore ai 1600 kg:
imposizione definitiva senza imposta sugli autoveicoli.
- L'autoveicolo incompleto, parzialmente carrozzato presenta un peso unitario di 1600 kg al massimo. Una volta ultimato, l'autoveicolo avrà senza dubbio un peso superiore a 1600 kg:
imposizione definitiva senza imposta sugli autoveicoli.
- L'autoveicolo incompleto, parzialmente carrozzato, presenta un peso unitario di 1600 kg al massimo. Non è noto se l'autoveicolo a completamento avrà un peso unitario superiore a 1600 kg:

l'autoveicolo va imposto provvisoriamente e l'imposta sugli autoveicoli deve essere garantita. Motivo: manca la prova per l'esenzione dall'imposta sugli autoveicoli. Il termine è di tre anni. Conclusione dell'imposizione provvisoria e restituzione dell'imposta sugli autoveicoli garantita se è comprovato il peso unitario dopo l'ultimazione.

Esempi per la determinazione della base di calcolo in caso di fabbricazione in Svizzera

Per la valutazione finale dell'assoggettamento fiscale è in ogni caso determinante la fattispecie concreta.

A Fabbricazione di un autoveicolo completo (fabbricazione propriamente detta di un autoveicolo)

Esempi

- Assemblaggio di parti o di kit per ottenere un autoveicolo finito
- Sviluppo e fabbricazione completi di un autoveicolo

Base di calcolo: è determinante il valore di mercato dell'autoveicolo fabbricato.

- a) Il fabbricante vende l'autoveicolo fabbricato per conto proprio a un committente o a un'azienda esterna.

Il valore di mercato corrisponde alla controprestazione (prezzo di vendita), che il fabbricante riceve dal cliente (escl. IVA e imposta sugli autoveicoli).

- b) Il fabbricante utilizza l'autoveicolo per uso proprio; non vi è vendita (in questa lettera rientrano in particolare gli autoveicoli trasformati o fabbricati da terzi su incarico, quando però il proprietario/committente è considerato fabbricante).

Il valore di mercato corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente nel momento in cui sorge il credito fiscale.

B Trasformazione di un autoveicolo esente da imposta ad un autoveicolo soggetto a imposta

Esempi

- Trasformazione di un telaio con cabina in un autofurgone con un peso unitario inferiore a 1600 kg (p. es. montaggio di un cassone).
- Trasformazione di un autofurgone con un peso unitario superiore a 1600 kg in un'ambulanza.
- Trasformazione di un autofurgone con un peso unitario superiore a 1600 kg in un camper con peso totale autorizzato di 3500 kg o inferiore.

Base di calcolo: è determinante il valore di mercato dell'autoveicolo trasformato.

- a. Il fabbricante vende l'autoveicolo completamente trasformato per conto proprio a un committente o a un terzo.

Il valore di mercato corrisponde alla controprestazione che il fabbricante riceve dal suo cliente (prezzo dell'autoveicolo prima della trasformazione e controprestazione per la fabbricazione dell'autoveicolo trasformato più eventuale margine; escl. IVA e imposta sugli autoveicoli).

- b. Il fabbricante utilizza l'autoveicolo per uso proprio; non vi è vendita (in questa lettera rientrano in particolare gli autoveicoli trasformati o fabbricati da terzi su incarico, quando il proprietario/committente è considerato fabbricante).

Il valore di mercato corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente, nel momento in cui sorge il credito fiscale. In tal caso si tratta almeno del valore dell'autoveicolo prima della trasformazione e della controprestazione per la fabbricazione dell'autoveicolo trasformato.

Modifica della controprestazione

1. In generale

Ai sensi dell'articolo 2 OIAut, gli importi d'imposta fissati troppo bassi sono riscossi posticipatamente mentre quelli fissati troppo alti sono restituiti se la controprestazione presa in considerazione per il calcolo dell'imposta subisce una modifica entro un anno.

La disposizione dell'ordinanza non contiene alcun termine di presentazione delle relative domande. Secondo la prassi vigente l'autorità fiscale, in applicazione dell'articolo 20 LIAut, accetta domande di restituzione entro 10 anni dalla fine dell'anno civile in cui il credito fiscale è sorto.

2. Riduzioni della controprestazione esenti da imposta

Le riduzioni della controprestazione possono essere fatte valere per tutti gli autoveicoli **imposti**. Tra l'autoveicolo imposto e la riduzione della controprestazione (accredito) deve sussistere obbligatoriamente una correlazione diretta. Sono esclusi dalla restituzione i motivi di riduzione non legati all'autoveicolo.

3. Aumenti della controprestazione soggetti all'imposta

Gli aumenti della controprestazione vanno imposti a posteriori per tutti gli autoveicoli soggetti all'imposta, a condizione che tra l'autoveicolo imposto e l'aumento della controprestazione vi sia una correlazione diretta.

4. Corso di cambio determinante

Gli accrediti o le pretese in valuta estera vanno generalmente calcolati in base al corso medio risultante dai corsi medi mensili dei mesi interessati dalla restituzione o dalla riscossione a posteriori. I corsi medi mensili sono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch; corsi medi mensili). Anziché il corso medio può essere applicato il corso giornaliero corrispondente alla data indicata sul giustificativo (www.ezv.admin.ch; [corsi dei cambi](#)).

I corsi di cambio applicati devono essere indicati nella documentazione per la richiesta.

5. Giustificativi/documentazione da presentare

Insieme alla domanda scritta (mod. [54.40](#)) devono essere presentati tutti i giustificativi comprovanti e giustificanti la modifica della controprestazione. Vi rientrano:

- le distinte, ovvero i calcoli dettagliati della differenza d'imposta risultante dalla modifica della controprestazione;
- gli elenchi degli autoveicoli (con indicazione del tipo e dei numeri di telaio) per i quali la modifica della controprestazione viene fatta valere;
- le decisioni d'imposizione all'importazione o l'indicazione nell'elenco degli autoveicoli di numero e data delle decisioni d'imposizione all'importazione;
- i giustificativi relativi a tipo e importo dei bonifici o delle riscossioni posticipate;
- i giustificativi bancari o gli estratti della liquidità (cash pooling), relativi a bonifici o riscossioni posticipate effettuati;
- le fatture stornate e nuovamente emesse;
- gli accordi sui prezzi di trasferimento;
- i corsi di cambio applicati;

Regolamento 68 – 1° aprile 2020

- altre documentazioni riferite a dossier.

6. Accordo sui prezzi di trasferimento

Spesso le forniture di società di gruppo straniere a società di gruppo nazionali avvengono nell'ambito di un accordo sui prezzi di trasferimento. Si tratta di un prezzo che serve alla valutazione di forniture e prestazioni transfrontaliere tra società di gruppo. La particolarità dei prezzi di trasferimento è che non si formano dalla dinamica di offerta e domanda sul mercato.

I sistemi relativi ai prezzi di trasferimento possono comportare una modifica a posteriori della controprestazione (p. es. bonifici). Come già menzionato alle cifre 2 e 3, tra l'imposta riscossa (base di calcolo e imposta effettivamente versata) e la modifica della controprestazione fatta valere, deve sussistere una correlazione diretta. Pertanto, quali riduzioni di controprestazione ai sensi dell'articolo 2 OIAut, non possono essere riconosciuti in particolare bonifici forfetari che riguardano autoveicoli o pezzi e accessori non considerati dall'imposta. Nel caso di domande di restituzione presentate sulla base di un accordo sui prezzi di trasferimento occorre quindi assicurarsi che non venga tenuto conto di motivi di riduzione non ammessi (cfr. cifra 2).

Nel caso di domande di restituzione presentate sulla base di un accordo sui prezzi di trasferimento, il richiedente deve fornire indicazioni precise sull'accordo applicato. Deve trattarsi in ogni caso di un accordo sui prezzi di trasferimento riconosciuto secondo le direttive dell'OCSE (cfr. [Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, Luglio 2010 – Books – OECD iLibrary](#); pulsante «lire»). L'applicazione di un accordo per quanto riguarda l'imposta sugli autoveicoli non deve comportare una restituzione dell'imposta per motivi di riduzione legati all'autoveicolo diversi da quelli menzionati.

Il richiedente deve pertanto fornire la prova che il metodo alla base dell'accordo sui prezzi di trasferimento scelto corrisponda alle circostanze all'interno del gruppo nell'anno di conteggio. Inoltre deve comprovare che nel calcolo della modifica della controprestazione non sono stati presi in considerazione motivi di riduzione non ammessi. Se il richiedente non può fornire prova inequivocabile di quanto menzionato sopra, la restituzione dell'imposta nell'ambito dell'accordo sui prezzi di trasferimento non è concessa.

7. Competenza

Vedi Allegato 4

Competenze

a Per riscossioni dell'imposta sugli autoveicoli fabbricati in Svizzera

I circondario

- UD di Aarau

II circondario

- UD di Kreuzlingen-Autobahn, suddivisione di San Gallo
- UD di Zurigo-Aeroporto, suddivisione di Embrach

III circondario

- UD di Briga

IV circondario

- UD di Vedeggio

b Per esenzioni fiscali o restituzioni d'imposta in caso di fabbricazione in Svizzera

Carri con motore, autoveicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante, autoveicoli elettrici ed esportazione diretta di autoveicoli:

- UD conformemente alla lettera a

c Per esenzioni fiscali di autoveicoli di diplomatici

- DC di Ginevra
- DC di Basilea (collaboratori della Banca dei Regolamenti Internazionali)
- UD di Aarau

d Per restituzioni d'imposta di autoveicoli per invalidi

- DC nel cui territorio risiede la persona avente diritto alla restituzione

e Per restituzioni d'imposta e riscossioni posticipate a seguito di modifiche della controprestazione

- DC di Basilea

f Per altre esenzioni o restituzioni d'imposta nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione

- UD d'entrata secondo la decisione d'imposizione dazio o la DC competente per l'UD d'entrata

g Per condoni dell'imposta

- AFD, 3003 Berna

h Per importazioni nell'enclave doganale svizzera

- UD di Campocologno, suddivisione di Martina